

**CONSEGUIMENTO DI PATENTE DELLE CATEGORIE
C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE.**

CAT	ETA' MIN	VEICOLO CON CUI SOSTENERE L'ESAME	LA PATENTE CONSEGUITA ABILITA ALLA GUIDA DI
C1	18	Un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina.	<p>1- autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg.</p> <p>2- Vale anche per: le categorie AM, A1 (limitatamente al territorio nazionale), B1 e B.</p>
C1E	18	Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.	<p>1- gli stessi mezzi previsti per la patente C1;</p> <p>2- complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C1 e da un rimorchio o da un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12.000 kg;</p> <p>3- complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria B e da un rimorchio o da un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 3.500 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso non superi i 12.000 kg.</p>
C	21	Un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000 kg di massa totale effettiva.	<p>1- autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3.500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg.</p> <p>2- Vale anche per: le categorie AM, A1 (limitatamente al territorio nazionale), B1, B e C1.</p>
CE	21	Un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 kg di massa totale effettiva.	<p>1- gli stessi mezzi previsti per la patente C;</p> <p>2- complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e da un rimorchio o da un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.</p>

D1	21	Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni.	<p>1- autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.</p> <p>2- Vale anche per: le categorie AM, A1 (limitatamente al territorio nazionale), B1 e B. <u>Non abilita a condurre alcun veicolo di categoria C o C1.</u></p>
D1E	21	Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.	<p>1- gli stessi veicoli della patente D1</p> <p>2- complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg.</p>
D	24	Un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni.	<p>1- gli stessi veicoli della patente D1;</p> <p>2- autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.;</p> <p>3- Vale anche per: le categorie AM, A1 (limitatamente al territorio nazionale), B1 e B. <u>Non abilita a condurre alcun veicolo di categoria C o C1.</u></p>
DE	24	Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.	<p>1- gli stessi mezzi della patente D;</p> <p>2- complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.</p>

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI CON CUI SOSTENERE L'ESAME DI GUIDA NON POSSONO ESSERE SUPERIORI A QUELLI PROPRI DEL VEICOLO CHE POTRA' ESSERE CONDOTTO CON LA PATENTE CHE SI INTENDE CONSEGUIRE.

I veicoli possono essere muniti di doppi comandi e di **cambio di velocità automatico o manuale**. Si riporta di seguito la definizione di veicolo con cambio manuale: *"veicolo nel quale è presente un pedale della frizione - o leva azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1 - che deve essere azionato dal conducente quando avvia o ferma il veicolo e cambia le marce"*.

Nel caso delle categorie C1, C1E, D1, D1E, **fino al 30 giugno 2013**, l'autoscuola o il centro di istruzione automobilista può utilizzare i veicoli **messi a disposizione**, a qualunque titolo, **da altri consorzi o altre autoscuole**, purché ricompresi in ambito provinciale o in ambito interprovinciale, come disciplinato dall'art. 7, comma 9, DM 17.5.1995, n. 317. In tal caso, all'atto della prenotazione dell'esame di guida dovrà essere verificata che la disponibilità del veicolo risulti dalla **dichiarazione del cedente** resa su apposito modello, da cui risulti che l'assicurazione del veicolo copra eventuali danni che possono derivare al conducente, allievo e/o candidato dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, in favore dei quali è dato in disponibilità il veicolo, nell'espletamento delle attività di esercitazioni alla guida e di esame. In mancanza di tale copertura assicurativa, a ciò dovrà provvedere, con apposita polizza, l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica che riceve il veicolo.

Le prescrizioni relative alla **massa effettiva** in sede di esame dei veicoli per le categorie C1E, C, CE, D1E, DE si applicano a partire dal **30 giugno 2013**